

Nota sulla scuola materna non statale

Il documento che viene presentato è stato concordato tra i maggiori organismi che, da parte cattolica, sono interessati alle scuole materne: ADASM, A.E.I., Caritas Italiana, C.I.F., F.I.D.A.E., F.I.R.E., U.N.E.B.A.

Esso è frutto di alcuni incontri promossi dalla C.E.I., ed esprime il punto di arrivo dello studio della situazione e delle conclusioni che ne scaturiscono.

I responsabili degli organismi presenti nel gruppo di lavoro l'hanno accettato alla unanimità, e si sono inoltre dichiarati d'accordo sulla necessità di un'azione concordata e unitaria da parte di detti organismi nella fase di programmazione delle attività e nella fase degli interventi e dell'azione, in particolare modo verso gli Enti statali e pubblici. Tra gli Enti, il C.I.F., pensa che sia preferibile lasciare la libertà ad ogni organismo di perseguire per proprio conto l'azione concordata.

Il gruppo di lavoro continuerà ad incontrarsi per preparare strumenti di lavoro unitari e quanto sembrerà utile in questo settore.

Situazione legislativa

1. — In Italia il settore della scuola materna si presenta coperto dalle seguenti iniziative:

a) *Scuola materna statale.* E' stata istituita con legge del 18 marzo 1968 n. 444. Non è ancora pubblicato il relativo Regolamento. Con decreto presidenziale n. 647 sono stati emanati gli « Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali » previsti dall'art. 2 di detta legge.

Al 1° luglio 1972 la scuola materna statale comprendeva 8.000 sezioni. Per il prossimo anno è prevista l'apertura di altre 3.000 sezioni, mentre per il quinquennio 1972-76 il progetto di programma prevede la creazione di quasi 16.000 nuove sezioni.

b) *Scuola materna non statale.* Di per sé, è ancora regolata dal Testo Unico 28-2-1928, n. 577 (art. 38) e dal Regolamento del 1928 n. 1297 (artt. 122-127). Ai finanziamenti si è provveduto fino al 1969 con la legge n. 1073 e fino al 1971 con gli articoli 32-34 della legge n. 444 sopra citata.

Per il prossimo anno, salvo legge speciale che possa prevedere diversamente, il finanziamento avverrà mediante iscrizione su apposito capitolo del bilancio ordinario dello Stato.

2. — La scuola materna non statale occupa attualmente uno spazio di gran lunga superiore a quella statale: le sezioni sono 39.500, di cui 32.000 circa di ispirazione cattolica (v. Annuario statistico del 1971).

3. — Sotto il profilo amministrativo le scuole materne non statali possono essere distinte in:

a) scuole materne gestite da enti autarchici-territoriali (Regioni, Province, Comuni). La gestione è esercitata direttamente o a mezzo convenzioni (con Enti religiosi, nella maggior parte dei casi).

La convenzione può prevedere o la gestione *in toto* (analogia con la gestione in « appalto ») o la gestione parziale. Nelle convenzioni con gli Istituti religiosi può essere previsto anche il caso in cui le educatrici restano dipendenti da detti Enti, vengano assunte con la qualifica di pubblici dipendenti. In ciascuno di questi tre casi si verifica il fatto che le scuole pubbliche dispongono di personale religioso.

b) Scuole materne gestite da enti autarchici non territoriali, cioè da quegli Enti sui quali lo Stato esercita un controllo particolare (O.N.A.I.R.C.).

c) Scuole materne gestite da Enti, da Associazioni o da privati.

Gli Enti possono essere:

- ecclesiastici (parrocchie, diocesi, Enti di culto, ecc.);
- religiosi (Enti concordatari e Istituti religiosi);
- Enti aventi personalità giuridica, quali Enti Morali, Opere Pie, Fondazioni, ecc.;
- Associazioni di fatto;
- Privati (Comitati locali, o persone fisiche).

La gestione di queste scuole materne può essere esercitata direttamente dai promotori, con personale religioso o laico, o per mezzo di convenzioni.

4. — In relazione ai punti sopra esposti è opportuno tenere presente la distinzione tra Ente « proprietario » e Ente « gestore » della scuola materna. L'Ente proprietario detiene il possesso della scuola (compreso, ove esista, l'edificio e l'attrezzatura); l'Ente gestore (che può essere distinto dall'Ente proprietario), attende alla direzione e al funzionamento della medesima.

5. — Qualunque sia la forma istituzionale della scuola materna, essa resta:

- a) servizio al bambino;
- b) servizio alla famiglia;
- c) servizio alla comunità.

Essa pertanto assolve un servizio pubblico, aperto perciò a tutti i cittadini, ha diritto agli opportuni riconoscimenti, ed effettua opera educativa e assistenziale.

6. — E' necessario mettere anche in evidenza, che le scuole materne di ispirazione cristiana compiono un servizio pastorale (1).

Programma di azione

Ciò premesso, sul piano operativo, occorre pensare a:

7. — Rendere effettivamente libera e gratuita la frequenza di tutti i bambini a qualunque tipo di scuola cui la famiglia intenda avviare i propri figli: *a*) conducendo un'azione diretta a sensibilizzare il popolo di Dio, perché si senta corresponsabile dell'importanza e dell'utilità di questo servizio; *b*) dando ogni apporto per la continuità di questa presenza; *c*) ottenendo, ove possibile, da Comuni, Provincie e Regioni un adeguato impegno finanziario nell'ambito della rispettiva competenza.

8. — Con adeguati interventi (possibilmente con un atto pubblico): *a*) a livello di scuole materne, istituendo comitati di gestione, nei quali abbiano voce con i genitori e le educatrici, gli interessati alla scuola materna locale; *b*) a livello provinciale (in accordo con le iniziative delle diocesi eventualmente esistenti in detto territorio), costituendo associazioni e federazioni che rappresentino tutte le scuole materne non statali, garantendo una adeguata presenza a tutte le istituzioni ecclesiastiche e civili che operano nel settore; *c*) a livello regionale, costituendo un comitato di rappresentanza delle associazioni e federazioni provinciali per le competenze demandate alle Regioni; *d*) a livello nazionale costituendo un servizio di studio, di coordinamento e di rappresentanza che tenga i dovuti contatti e consultazioni con le presidenze dei comitati regionali, con le associazioni e le federazioni provinciali.

In questo modo, nel rispetto dell'autonomia delle associazioni e delle federazioni, sarà certamente più facile concordare un'intesa unitaria e perciò efficace.

9. — Preparare strumenti legislativi (legge sulla scuola materna non statale) che prevedano la risoluzione dei problemi della scuola materna non statale, compreso quello dall'adeguato finanziamento, in modo budgetario o per convenzione. Sarà così possibile garantire la gratuità del servizio in analogia a quello statale e comunale, fruire di pari diritti ad ogni livello, rendere obbligatoria la spesa diretta o indiretta da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.

(1) In proposito si può ricordare quanto affermato recentemente dal Card. Colombo: « se la Scuola Cattolica è opera di Chiesa, ne consegue che deve essere vitalmente inserita nella pastorale della Chiesa locale, nella misura della sua importanza e della sua dichiarata insostituibilità. La diocesi intera quindi deve interessarsene, amarla come sua e sorreggerla perché sempre meglio raggiunga i suoi fini.

« Soprattutto gli sforzi della Diocesi (anche finanziari, quanto è necessario) dovranno essere rivolti a difendere la scuola cattolica dal pericolo che divenga tragicamente riservata all'agiato ceto borghese. Sarebbe questa una deprecabile soluzione classista e antistorica... E' perciò sommamente auspicabile che la nostra scuola possa essere veramente popolare, possibile a tutti senza nessuna discriminazione.

« Risulta evidente che la scuola cattolica resterà una utopia senza l'opera degli educatori: presbiteri (e quindi religiosi) e laici » (*Docete*, 1972, n. 7, pag. 367).

E' perciò necessario e doveroso collaborare nelle sedi adatte con i programmatori politici e le autorità scolastiche competenti.

10. — Sollecitare il più possibile interventi a livello regionale, provinciale e comunale, nell'ambito dell'assistenza e beneficenza (direttamente o tramite l'UNEBA o altro strumento rappresentativo), per salvaguardare diritti e ottenere adeguati sussidi.

11. — Operare per l'aggiornamento culturale, pedagogico, didattico, tecnico delle educatrici e delle direttrici o responsabili, in attesa dell'auspicata riforma della scuola magistrale, con corsi a vari livelli e approfondendo gli « Orientamenti » emanati per la scuola materna statale, tenendo però in opportuna considerazione il capitolo dell'educazione religiosa dei bambini.

12. — Curare l'inserimento delle scuole nella comunità locale, sia civica che parrocchiale delle quali sono a servizio con l'adeguarsi ai piani di sviluppo scolastico comunali, comprensoriali, provinciali e regionali.

13. — Impegnarsi per la conservazione, lo sviluppo e il miglioramento delle scuole. E' auspicabile una dilatazione di questo servizio. Eventualmente potrebbe essere opportuno invitare gli Enti ecclesiastici e religiosi a mettere i propri locali a disposizione della scuola materna, ove corrispondano ai requisiti di legge.

14. — Reperire e qualificare persone — religiosi o laici — ai fini di un servizio direttivo di consulenza e di aiuto per i comitati, le federazioni, le associazioni delle scuole materne.

Proposte di immediata attuazione

15. — Si suggeriscono le seguenti iniziative:

a) promuovere la costituzione — qualora non esistesse — di un adatto ufficio diocesano per le scuole materne.

b) La diocesi dovrebbe farsi parte diligente per l'istituzione di una associazione o di una federazione provinciale delle scuole materne, aperta a tutte le scuole materne non statali.

c) Predisporre l'istituzione di un comitato regionale di coordinamento e di rappresentanza presso gli organismi regionali. Il Comitato va costituito per la rappresentatività giuridica prevista dalle leggi regionali.

d) Per una associazione a livello nazionale, si rimanda al n. 8/d del presente documento.

e) Studiare la possibilità di editare un foglio di collegamento mensile o bimestrale che dia le opportune informazioni a tutte le scuole materne non statali.